



18437-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1531/2021
DOMENICO FIORDALISI		CC - 23/04/2021
ROSA ANNA SARACENO		R.G.N. 36552/2020
MONICA BONI	- Relatore -	
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 11/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette/entite le conclusioni del PG *D. S. Valentini* *Mammol* che ha chiesto  
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

## Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da (omissis), detenuto nella Casa di reclusione di (omissis) in espiatione della pena di cui al provvedimento di esecuzione N.SIEP 2002/267 della Procura Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Ancona del 18 giugno 2019 di rigetto del reclamo ex art. 35-ter ord. pen., proposto in relazione ai periodi di carcerazione sofferta negli istituti di pena di (omissis) (omissis) e di inammissibilità della medesima istanza relativa ai periodi 1 marzo 1985 - 29 ottobre 1990 e 1 maggio 1991 - 24 settembre 1992 in quanto non compresi nel titolo in esecuzione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to (omissis), il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 35-ter ord. pen. ed all'art. 3 Convenzione EDU, nonché vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza con riferimento ai periodi di detenzione dall' 1.03.1985 al 29.10.1990 e dal 5.1991 al 24.09.1992, ritenuti valutabili perché inclusi nel titolo in esecuzione, ha ritenuto comunque inammissibile la domanda per la sua estrema genericità e per le difficoltà di acquisire informazioni presso gli istituti penitenziari interessati, stante l'elevata distanza temporale. Tale decisione è illegittima, poiché, come affermato dalla Corte di cassazione, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. le allegazioni dell'istante sono assistite da presunzione relativa di veridicità sicché incombe sull'amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di segno contrario, evenienza non verificatasi nel caso in esame.

In merito al periodo di detenzione più recente dal 18 aprile 1996 ad oggi, il Tribunale di sorveglianza ha applicato criteri di calcolo dello spazio nelle celle illegittimi, sostenendo di poter detrarre solo l'area del bagno, ma non quella occupata dai mobili. Tale orientamento è stato però costantemente smentito dalla Suprema Corte.

Ed anche per i periodi di cinque giorni ciascuno, trascorsi presso gli istituti di (omissis), è erroneo ritenerli esclusi dalla risarcibilità per la loro brevità: la decisione sul punto è in contrasto con l'art. 35-ter ord. pen., che prevede un limite temporale, ma solo per la proponibilità della domanda e non per escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, posto che per la Corte di cassazione (sez. 1, n. 35537 del 2019) il periodo minimo è pari a dieci giorni, che nel caso è raggiungibile, sommando i due periodi di cinque giorni.

Con riferimento al periodo di carcerazione presso l'istituto di (omissis), nel quale il ricorrente aveva occupato da solo una camera detentiva, la doglianza

riguardava la mancata separazione con l'area destinata a servizio igienico in pregiudizio al diritto alla riservatezza ed al diritto alla salute; il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto che la separazione effettiva tra camera detentiva e locale bagno è un presupposto necessario, previsto dalla giurisprudenza europea ( sentenza Corte EDU del 28 maggio 2019, Clasens c Belgio).

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Valentina Manuali, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

### **Considerato in diritto**

Il ricorso è parzialmente fondato e merita dunque accoglimento nei termini in seguito specificati.

1. La prima doglianza denuncia fondatamente l'illegittimità della decisione per avere ritenuto inammissibile l'istanza in riferimento ai periodi di detenzione compresi tra il 1 marzo 1985 ed il 29 ottobre 1990 e tra l'1 maggio 1991 ed il 24 settembre 1992.

1.1 Al riguardo il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, ha osservato che i due periodi detentivi erano inclusi nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti in corso di esecuzione, ma ha ritenuto di confermare l'inammissibilità della domanda perché generica per non avere il condannato specificato gli istituti penitenziari presso i quali egli era stato ristretto in quelle frazioni temporali e le condizioni detentive in concreto pregiudizievoli, il che ha impedito di apprezzare nel merito la pretesa risarcitoria e di condurre accertamenti per acquisire i necessari riscontri istruttori.

1.2 Osserva il Collegio che l'incompletezza del fascicolo trasmesso dall'ufficio di merito a causa del mancato inserimento della domanda introduttiva del procedimento impedisce il controllo sulla genericità della domanda originaria. In ogni caso il tenore della motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha preso in esame specifici periodi nei quali il ricorrente era stato ristretto in distinte strutture carcerarie, postula una deduzione sufficientemente specifica in ordine alle frazioni temporali ed agli istituti penitenziari in riferimento ai quali la richiesta risarcitoria è stata avanzata. Il che smentisce la fondatezza del rilievo sulla genericità dell'istanza.

2. L'ordinanza impugnata, in totale adesione al pronunciamento del primo giudice, ha respinto il reclamo del detenuto in riferimento ai pregiudizi lamentati durante i periodi di permanenza presso vari istituti penitenziari per plurime ragioni, ossia per l'avvenuta collocazione di (omissis) da solo presso gli istituti di (omissis)

(omissis) in camere detentive che consentivano spazio ben superiore a 3 mq. e

per la condivisione in diverse strutture carcerarie con altri detenuti di celle, nelle quali aveva comunque avuto a disposizione una superficie mai inferiore a 3 mq. e di frequente pari a 4 mq., calcolata al netto dell'area del bagno, e per la possibilità di fruire dell'acqua calda nel locale docce, di partecipare ad attività trattamentali e di uscire all'aperto, di utilizzare servizi igienici separati dalla camera di pernottamento da un muro e da una tenda a tutela del diritto alla riservatezza ed in assenza di dimostrati pregiudizi per la salute.

Ha quindi specificato che la superficie fruibile deve essere computata, detraendo dall'estensione del vano soltanto lo spazio occupato dai servizi igienici per la loro specifica destinazione, non già gli arredi fissi, perché la Corte EDU, nell'interpretare l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quanto ai trattamenti disumani e degradanti durante la restrizione carceraria, non ha mai affermato tale criterio e le sue indicazioni esegetiche sono vincolanti per il giudice nazionale.

Tale conclusione è stata contestata dal ricorrente quanto al metodo di calcolo seguito per l'inclusione nello spazio disponibile per il movimento degli occupanti la camera detentiva di oggetti di arredo non amovibili, quali i letti o altri articoli di arredamento.

2.1 Il provvedimento in esame ha dato prova di voler utilizzare quale parametro d'interpretazione della fattispecie concreta i criteri di valutazione dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU (sez. 2, dell'8/1/2013, Torreggiani ed altri c. Italia, col richiamo ai precedenti: Karalevicius c. Lituania, n. 53254/99, 7/4/2005, Kantyrev c. Russia, 21/6/2007, Andrei Frolov c. Russia, 29/3/2007, Kadikis c. Lettonia, 4/5/2006; Sulejmanovic c. Italia, 16/7/2009), secondo la quale, in riferimento alla problematica delle dimensioni delle celle degli istituti penitenziari, lo spazio di tre mq. per detenuto costituisce la soglia minima al di sotto della quale sussiste la violazione delle prescrizioni dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non superabile mediante la considerazione della possibilità di accesso a servizi o aree comuni esterne alla cella. E' noto che sul tema è più di recente intervenuta la pronuncia nel caso Mursic c. Croazia del 12/3/2015, a stabilire che, a fronte dell'accertato spazio a disposizione del singolo detenuto inferiore a 3 mq., sussiste la forte presunzione di trattamento inumano o degradante, compensabile con la considerazione della permanenza oraria nella cella, limitata nel corso della giornata, e con altri profili positivi del trattamento individuale, decisione parzialmente superata dalla Grande Camera in data 20/10/2016 nel medesimo caso, la quale, premesso che il dato spaziale assume un rilievo preminente nell'apprezzamento globale delle condizioni della detenzione, ha confermato il criterio di riferimento dei 3 mq. di superficie utilizzabile per ciascun detenuto, alloggiato in cella collettiva, per apprezzare la lamentata violazione



dell'articolo 3 della Convenzione in riferimento all'esecuzione carceraria e ha affermato i seguenti principi:

-se lo spazio personale per il detenuto è inferiore ai 3 mq. in una cella condivisa con altri soggetti è ravvisabile la forte presunzione, non assoluta, di violazione dell'art. 3 CEDU; spetta dunque al Governo del paese in cui si svolge la detenzione offrire prova convincente della presenza di fattori in grado di compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale e di superare la presunzione, quali la permanenza in celle dallo spazio così ristretto breve e occasionale e la stessa assunta minore rilevanza; la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all'esterno della cella; l'adeguatezza e la decenza delle condizioni generali della struttura carceraria, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà;

-qualora lo spazio individuale in una cella collettiva sia compreso tra i 3 e i 4 mq., sussiste una violazione dell'articolo 3 Cedu se tale condizione si accompagna ad altri aspetti negativi della detenzione, quali limitazioni alla possibilità di svolgere attività fisica all'aria aperta, assenza di luce naturale e aria nella cella, inadeguatezza della ventilazione e della temperatura, mancanza di riservatezza nell'uso dei servizi igienici e carenze dei requisiti igienico-sanitari;

-se, invece, lo spazio individuale fruibile superi i 4 mq., non sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU, ma assumono rilievo eventuali altri aspetti negativi riguardanti le condizioni di detenzione.

2.2 La Corte sopranazionale non ha fornito indicazioni chiare e tassative sui criteri da impiegare per individuare lo spazio che deve essere assicurato a ciascun detenuto per avere soltanto osservato che «la superficie totale della cellula non deve comprendere quella dei sanitari (paragrafo 51 precedente). Al contrario, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella», secondo quanto già affermato nelle precedenti pronunce Ananyev e altri c. Russia del 10/1/2012 e Belyayev c. Russia del 17/10/2013). In particolare, la prima di queste sentenze al punto 148 ha concluso che: a) ogni detenuto deve disporre di uno spazio individuale per dormire all'interno della cella; b) deve avere a sua disposizione almeno 3 mq. di spazio al suolo; c) la superficie complessiva della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli elementi di arredamento, condizioni la cui assenza fonda la forte presunzione di trattamento degradante ed inumano.

2.3 Al riguardo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231) ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite che, con la sentenza n.

6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Commisso, Rv. 280433, hanno stabilito il principio, secondo cui «Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti "a castello"».

Le Sezioni Unite hanno affermato che, nonostante la apprezzabile finalità di garantire al meglio i diritti fondamentali dei detenuti, non è consentito al giudice nazionale di adottare un'interpretazione dell'art. 3 della CEDU differente da quella fornita dalla Corte EDU su questo specifico aspetto, perché ciò violerebbe, sia il principio dell'obbligo per il giudice comune di uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidata sulla norma conferente, sia lo stesso art. 35-ter ord. pen. che ha individuato nella predetta giurisprudenza la fonte normativa di riferimento. Tanto non esclude, però, che gli orientamenti interpretativi del giudice sopranazionale non siano chiari e richiedano l'intervento nomofilattico della Corte di cassazione per definire «la portata e il significato precettivo» dell'art. 35-ter ord. pen..

A tal fine, hanno osservato che il criterio di riferimento è costituito dalla indicazione dello spazio minimo di tre metri quadrati per ciascun detenuto in cella collettiva, quale condizione per consentire a ciascun occupante di muoversi normalmente ed in tal senso va interpretata la prescrizione riguardante la superficie "calpestabile" presente in alcune pronunce della Corte EDU (Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, citata; 25 aprile 2017, Rezmives ed altri c. Romania; 15 dicembre 2016, Khlaifia ed altri c. Italia), ragione per la quale non devono includersi quelle suppellettili che, per quanto utili al detenuto, riducono in modo insuperabile la possibilità di movimento.

A tali affermazioni di principio il Collegio ritiene di dover aderire per la loro coerenza con l'indirizzo assolutamente maggioritario espresso dalla Prima Sezione penale e per la piena condivisibilità del percorso ermeneutico che le ha originate.

3. L'ordinanza impugnata, che a tale complesso di principi non si è attenuta e che ha offerto indicazioni metriche sulle dimensioni delle celle senza specificare quale spazio fosse stato occupato dagli arredi fissi e che anche in riferimento ai c.d. fattori compensativi ha espresso scarse osservazioni, deve essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza di Ancona perché proceda sulla loro base a nuovo giudizio, in riferimento ai periodi detentivi trascorsi dal ricorrente presso gli istituti carcerari diversi da quelli di (omissis).

4. L'impugnazione non può trovare, infatti, accoglimento in riferimento ai due



periodi trascorsi da (omissis) presso gli istituti penitenziari di (omissis) (omissis), nei quali la protrazione della permanenza in celle sovraffollate si era verificata per soli cinque giorni in ciascun periodo.

4.1 Sostiene la difesa che, sommando le due frazioni temporali, si raggiungerebbe la soglia di dieci giorni, che, nell'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, consentirebbe di individuare la durata minima del pregiudizio subito, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

4.2 Il Collegio dissente da tale impostazione, che fraintende quanto affermato dalla citata sentenza di questa Corte, sez. 1 n. 35537 del 30/05/2019, Fragalà, n.m., la quale, nel verificare l'operatività quale fattore di compensazione della patita lesione dei diritti soggettivi del detenuto, dovuta alla collocazione in camere detentive collettive di limitate dimensioni, della brevità della permanenza in tali ambienti, ha osservato che un periodo superiore a dieci giorni tendenzialmente non può considerarsi breve, mentre, *a contrariis*, lo è quello inferiore a tale minima protrazione.

Dall'analisi del testo dell'art. 35-ter ord. pen. si ricava la previsione legale della durata della lesione per quindici giorni quale soglia minima di rilevanza della violazione lamentata. La difesa sostiene che tale parametro temporale costituirebbe condizione di proponibilità della domanda risarcitoria e non criterio orientativo per il giudizio di fondatezza, sicchè, superata la soglia minima in riferimento ad uno dei periodi detentivi, anche frazioni inferiori di restrizione carceraria in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU sarebbero rilevanti.

Ritiene il Collegio che, nell'assenza di specifiche prescrizioni, dettate dalla disposizione in esame sul punto, è ragionevole fare ricorso in via interpretativa al parametro, dettato dalla stessa norma di legge, che indica in dieci giorni la frazione temporale alla quale è ricollegata la riduzione di pena nella misura di un giorno per ogni dieci di detenzione sofferta in condizioni lesive, sicchè per periodi inferiori deve concludersi che la violazione dei diritti del detenuto non raggiunga la soglia di gravità necessaria per integrare un pregiudizio risarcibile e sia compensata dalla brevità della permanenza in spazio inferiore al minimo consentito.

4.3 Indicazioni ermeneutiche coerenti con la conclusione raggiunta sono deducibili dalla citata decisione della Grande Camera della Corte EDU nel caso *Mursic c. Croazia* del 20 ottobre 2016, con la quale, oltre a sostenere, come già detto, che, quando lo spazio individuale sia inferiore ai tre metri quadrati in una cella collettiva, sussiste la forte presunzione di violazione dell'art. 3 Convenzione EDU, ha ammesso la possibile deducibilità da parte del Governo di fattori che siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale, fra i quali ha indicato in primo luogo la brevità, l'occasionalità e la minore rilevanza della riduzione dello spazio personale minimo richiesto.

Non ignora il Collegio e non contesta che, secondo quanto sostenuto da Sez. 1, n. 2586 del 04/12/2020, Moscato, rv. 280355, «In tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini del computo del periodo di quindici giorni previsto dalla norma quale soglia minima di rilevanza del pregiudizio subito, occorre considerare anche i periodi di detenzione di durata inferiore, qualora gli stessi si inseriscano nel contesto di una detenzione ininterrotta, iniziata o proseguita in altri istituti» e comunque superiore a quindici giorni (in termini conformi anche Sez. 1, n. 50387 del 18/11/2019, Vitale, n.m.). Nel caso specifico, però, non sussistono le condizioni fattuali per dare applicazione al citato principio, dal momento che in ricorso non si deduce e non si dimostra la consecutività della detenzione di cinque giorni, trascorsa presso le strutture penitenziarie di (omissis), con quella trascorsa in altri istituti. Va soltanto precisato che, quanto alla permanenza presso la casa circondariale di (omissis), nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, confermata con l'ordinanza impugnata, si è dato atto della collocazione di (omissis) in cella con altro detenuto in un periodo diverso da quello di cinque giorni, ma non si è affermato, e non è dedotto nemmeno in ricorso, che la detenzione sia stata ininterrotta.

5. La fondatezza del ricorso va esclusa anche in riferimento alla mancata fruizione dei servizi igienici in locale completamente separato dalla cella presso il carcere di (omissis).

5.1 L'ordinanza ha dato atto che i servizi erano allocati in un settore della camera detentiva, separato da un muro con una tenda sovrastante che precludeva la visione da parte di astanti e passanti all'esterno della camera stessa. E poiché (omissis) vi era stato collocato da solo, tanto escludeva la violazione del suo diritto alla riservatezza. Si è altresì osservato che nessun pregiudizio è stato dedotto e documentato sotto il diverso profilo della salubrità degli ambienti e della contrazione di affezioni e patologie conseguenti, il che è già sufficiente per escludere che il disagio sofferto si sia tradotto in un trattamento disumano e degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU.

5.2 Sul punto il ricorso ritiene che l'assenza di separazione integri la condizione per riconoscere la pretesa risarcitoria, ma trascura che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte EDU, la situazione denunciata non integra di per sé la lesione dei diritti dei detenuti, ma può concorrere con altri elementi negativi allo scadimento del trattamento penitenziario. Nel caso di specie nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza si è specificato che la cella, occupata da (omissis) da solo, misurava nove mq. ed il bagno annesso un mq., che era dotata di finestra, termosifone, luce elettrica e che egli aveva accesso alle docce con acqua calda tutti i giorni feriali, aveva la possibilità di recarsi ai cortili passeggi dalle ore 8.30 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 15.00 e nelle restanti ore di svolgere attività trattamentali





all'esterno della cella. Situazione quella così descritta che non è stata oggetto di specifiche contestazioni col ricorso e che deve quindi ritenersi rispondente alla realtà vissuta dal ricorrente.

Infine, si ricorda che sul tema specifico del bagno «a vista», questa Corte ha già escluso che tale condizione possa rappresentare, di per sé sola, rispetto alla camera di pernottamento singola, un reale indicatore di trattamento degradante, che potrebbe ravvisarsi soltanto in caso di cella occupata promiscuamente da più detenuti (sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi, n.m.; Sez. 1, n. 2586 del 04/12/2020, Moscato, rv. 280355).

**P. Q. M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai periodi detentivi diversi da quelli sofferti presso gli istituti penitenziari di (omissis) (omissis), con rinvio per nuovo giudizio sui restanti periodi al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2021.

Il Consigliere estensore

Monica Boni



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

